



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

# La Riforma del Terzo settore: inquadramento generale



**Gabriele Sepio**

**1 dicembre 2021**



**CITTALIA**  
fondazione **anci**

**iFEL**  
Fondazione ANCI



# La Riforma del Terzo settore

La Riforma del Terzo settore, avviata con la Legge delega n. 106/2016, si caratterizza per essere una vera e propria **sfida culturale** che grazie all'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) a partire dallo scorso 23 novembre consente di **assegnare un'identità giuridica** unica nel panorama "frammentario" delle realtà non profit.

In questo contesto, infatti, assume rilievo la possibilità di ricomprendere nell'acronimo di ente del Terzo settore (ETS) tutte le realtà che decideranno di iscriversi al RUNTS andando di fatto a declinare un nuovo modello culturale per il Paese.

La Riforma del Terzo settore, infatti, consente di distinguere gli ETS dal più ampio *genus* del mondo *non profit* proprio perché riguarda enti della sussidiarietà e del volontariato che, nel contesto della Riforma, si caratterizzano per svolgere attività di interesse generale rivolte alla collettività.



# La Riforma del Terzo settore

L'impianto complessivo della Riforma del Terzo settore per la prima volta si occupa di definire e individuare quelle "attività di interesse generale" che possono costituire l'oggetto delle organizzazioni del Terzo settore e che rappresentano, dunque, gli effettivi ambiti di attuazione **del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione.**

Nel quadro delineato dalla Riforma del Terzo settore , in altri termini, i principi di sussidiarietà e solidarietà e il perseguimento dell'interesse generale diventano punti «cardine» insiti nella stessa definizione dei settori di cui all'art. 5 del Codice.



# La Riforma del Terzo settore

A ben vedere, quindi, con la Riforma del Terzo settore, il legislatore ha introdotto, all'interno dell'ordinamento giuridico, una normativa organica e unitaria che regola sotto il profilo civilistico e tributario le istituzioni private operanti con finalità di utilità sociale e senza scopo di lucro soggettivo.

Si tratta di un intervento, quello avviato con la Legge delega n. 106/2016, che attua tardivamente principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e più nello specifico quelli di cui all'art. 2 e 3 della Costituzione nonché dell'art. 18, comma 4.

Riconoscendo e promuovendo gli ETS quali modelli organizzativi della sussidiarietà orizzontale e della solidarietà organizzata per scopi di eguaglianza sostanziale.

Gli ETS, infatti, si caratterizzano per essere formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo ovvero "corpi intermedi" nel contesto della società civile che possono fungere da filtro nei rapporti tra Stato e cittadini.



# La Riforma del Terzo settore

Con la legge delega n. 106/2016 si è dato, avvio al processo di Riforma del Terzo settore, animata dalla volontà di giungere ad un'organica sistemazione della legislazione sul Terzo settore nonché sulla revisione del titolo II del codice civile.

Un'opera di consolidazione che si è posta nell'ottica di sostenere l'autonoma iniziativa di cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.



# I Pilastri della Riforma del Terzo settore

Nel quadro generale di riforma, dunque, la legge delega n. 106/2016 si è occupata, in primo luogo, di attribuire al Terzo settore **una identità sotto il profilo giuridico**, dettando principi e criteri direttivi finalizzati alla predisposizione di una disciplina normativa organica.

Sulle basi del rinnovato impianto civilistico, la Riforma ha introdotto anche nuove disposizioni di carattere tributario, applicabili agli enti che sceglieranno di iscriversi nel menzionato Registro unico.



# I Pilastri della Riforma del Terzo settore

Come specificato dall'art. 1 della legge delega n. 106/2016, la **finalità** della Riforma è quella di **sostenere** l'autonoma iniziativa dei **cittadini che concorrono**, anche in forma associata, a:

- ❖ perseguire il bene comune;
- ❖ elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- ❖ valorizzare il **potenziale di crescita** e di **occupazione lavorativa**



# I Pilastri della Riforma del Terzo settore

Con la Riforma del Terzo settore, per la prima volta attraverso la legge delega n. 106/2016 viene fornita una definizione di «ente del Terzo settore».

Un concetto questo definito dall'art. 1 della L. n. 106/2016 come *«il complesso degli **enti privati** costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi»*.

A ben vedere, si tratta di una definizione che tiene conto:

- ❖ da un lato, delle **finalità meritevoli** perseguite;
- ❖ dall'altro, del tipo di **attività istituzionale**, che può essere svolta mediante il volontariato e l'associazionismo o mediante forme di mutualità o scambio di beni e servizi



# I Pilastri della Riforma del Terzo settore

La legge delega ha inoltre previsto come principale punto cardine (art. 4) quello di:

- ❖ semplificare il regime di riconoscimento della personalità giuridica;
- ❖ definire requisiti contenutistici per gli atti costitutivi e statuti (i.e. attività di interesse generale, attività diverse)
- ❖ prevedere specifici obblighi di trasparenza e informazione verso terzi mediante la pubblicazione dei bilanci;
- ❖ definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori.



# I Pilastri della Riforma del Terzo settore

L'art. 5 della Legge delega ha poi fissato i principi e criteri direttivi per riformare la disciplina in materia di attività di volontariato, associazioni di promozione sociale e società di mutuo soccorso. A ben vedere, il volontariato secondo i principi ispiratori della Riforma, doveva rappresentare una figura centrale per gli ETS.

In particolare, l'intento del legislatore con i successivi decreti legislativi sarebbe stato quello di:

- ❖ Introdurre criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;
- ❖ Promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;
- ❖ valorizzare le diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;
- ❖ revisionare il sistema dei centri di servizio per il volontariato



# I Pilastri della Riforma del Terzo settore

L'art. 9 l. n. 106/2016 contiene poi una serie di misure fiscali e di sostegno economico che si inseriscono nell'ambito di un complessivo riordino e di una più vasta riorganizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

In particolare, l'art. 9 prevede:

- ❖ la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio a favore dei soggetti non lucrativi;
- ❖ la semplificazione e razionalizzazione della disciplina delle erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore, che attualmente è contenuta in diverse previsioni normative non sempre coordinate tra di loro;
- ❖ Il completamento della Riforma del 5xmille;
- ❖ La razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore.



# I Pilastri della Riforma del Terzo settore

Accanto a tali principi ispiratori della Riforma, rilevanti le linee di riforma dell'impresa sociale, ovvero delle organizzazioni che svolgono attività di impresa per le finalità di cui all'art. 1 della Legge delega n. 106/2016 e che destinano i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, utenti e tutti i soggetti interessati alle sue attività.



## La concretizzazione della Riforma del Terzo settore

A seguito dei principi cardine della Riforma del Terzo settore enucleati nella Legge delega n. 106 del 2016 sono stati emanati, nel quadro della Riforma:

- ❖ il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, c.d. CTS);
- ❖ il D.Lgs. 112/2017 (nuova disciplina dell'impresa sociale);
- ❖ altri decreti che regolano alcuni aspetti di rilievo (ad es. il D.Lgs. 111/2017, sulla nuova disciplina del 5 per mille).

Si è provveduto, in tal modo, ad una revisione complessiva della legislazione in materia, al fine di:

- ❖ conferire al Terzo settore una **specificità identità sotto il profilo giuridico**;
- ❖ **semplificare e armonizzare** le molteplici normative di dettaglio, talvolta sovrapponibili, indirizzate a diverse tipologie di soggetti *non profit*;
- ❖ valorizzare un **settore centrale per l'economia** del Paese (in termini di addetti, di utenti e di volume d'affari).



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

# Le novità introdotte dal CTS



**CITTALIA**  
fondazione **anci**



**iFEL**  
Fondazione ANCI



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore

Sotto il profilo civilistico il Codice del Terzo settore (CTS), introdotto con il D.Lgs. n. 117/2017:

- ❖ istituisce, con il **Registro unico nazionale del Terzo settore**, un sistema unitario di registrazione degli enti;
- ❖ prevede una nuova procedura semplificata per il **riconoscimento della personalità giuridica** degli ETS;
- ❖ introduce un «modello base» di **governance** degli ETS in forma di associazione e fondazione (valorizzando, in ogni caso, l'autonomia statutaria);
- ❖ delinea un **quadro normativo unitario** che tiene conto, allo stesso tempo, di specifiche tipologie di ETS (ODV, APS, imprese sociali);



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore

Viene inoltre fornita all'art. 4 del CTS una definizione di quali enti possano acquisire la qualifica di «ente del Terzo settore».

In particolare, la nuova qualifica di **ente del Terzo settore** può essere assunta, iscrivendosi in una delle sezioni dell'istituendo **Registro unico nazionale (RUNTS)**, dagli enti senza scopo di lucro che perseguono **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che svolgono la propria attività in via esclusiva o principale in uno o più dei settori di interesse generale individuati dall'art. 5 D.Lgs. n. 117 del 2017** (Codice del Terzo settore, nel prosieguo anche solo "CTS").

In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CTS, rientrano tra gli enti che possono adottare la qualifica di ETS *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società”*.



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore

Un'altra importante novità riguarda anche l'istituzione del RUNTS che come si avrà modo di specificare meglio nei prossimi incontri consente alle realtà non profit di trovare «una casa» comune consentendo di identificare finalmente sotto il profilo giuridico un sistema eterogeneo di realtà non profit.

Il Registro, infatti, dovrebbe garantire di avere un unico strumento accessibile a soggetti terzi in cui le realtà non profit potranno trovare la loro collocazione. Un processo che interesserà circa 350mila enti, circa un milione di lavoratori e quasi sei milioni di volontari che avranno la possibilità di accompagnare il mutamento culturale introdotto dalla riforma del Terzo settore.



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore

II RUNTS di fatto va a sostituire i diversi registri speciali attualmente esistenti (Anagrafe delle Onlus, registri regionali del volontariato, registri regionali e provinciali delle Aps).

Questo è strutturato in **apposite sezioni**, che danno evidenza delle singole categorie nelle quali gli ETS possono scegliere di inquadrarsi e renderà pubblicamente accessibili le informazioni relative agli enti (ad es. bilanci).

Sono previste, in particolare, le seguenti sezioni:

1. **Organizzazioni di volontariato;**
2. **Associazioni di promozione sociale;**
3. **Enti filantropici;**
4. **Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
5. **Reti associative;**
6. **Società di mutuo soccorso;**
7. **Altri enti del Terzo settore**



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: la personalità giuridica

Sempre sotto il profilo civilistico, cambia anche la procedura per richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Si supera, quindi, l'attuale sistema per ottenere la personalità che ad oggi è sottoposto ad un'ampia discrezionalità da parte di Regioni e Prefettura.

L'art. 22 del CTS, invece, fissa precisi limiti patrimoniali prevedendo ai fini del riconoscimento della personalità.

Per le Fondazioni è richiesto un **patrimonio minimo di 30mila euro** e per le associazioni **15mila euro**.

Viene poi previsto un iter semplificato per l'acquisto della personalità giuridica contestualmente all'iscrizione nel Registro unico (RUNTS) in cui assume un ruolo rilevante la figura del notaio. Quest'ultimo infatti è incaricato di ricevere l'atto costitutivo o di modifica verificando la sussistenza delle condizioni per assumere la qualifica di ETS (i.e. svolgimento attività interesse generale, divieto di distribuzione indiretta di utili, democraticità) nonché quella relativa al patrimonio minimo.



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: la trasparenza

La Riforma del Terzo settore introduce inoltre precisi obblighi di trasparenza per gli ETS.

Il CTS, infatti, al fine di garantire la massima pubblicità sull'utilizzo delle risorse da parte degli enti che si iscriveranno al RUNTS prevede precisi obblighi.

In particolare, per gli enti con entrate superiori a 100mila euro annui, è previsto l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Per gli enti con entrate superiori ad un milione di euro, scatta l'obbligo di redazione del **bilancio sociale** e successivo deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicazione sul sito internet dell'ente. Un documento quest'ultimo che ha il fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, la quale non potrebbe essere desunta dalle semplici informazioni economiche contenute nel bilancio di esercizio.



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: la trasparenza

Sulla stessa scia, un ruolo fondamentale viene affidato nel Terzo settore ai sistemi di **amministrazione e controllo**, le cui regole si avvicinano a quelle delle società.

Per la nomina degli amministratori gli statuti potranno prevedere appositi requisiti di professionalità e indipendenza, ferma restando l'applicazione delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti, etc.).

Per gli enti più strutturati sarà opportuno dotarsi di amministratori consapevoli delle dinamiche dell'ente e in grado di verificare la correttezza degli atti compiuti. L'operato degli amministratori, infatti, andrà valutato in relazione all'incarico e alle competenze del singolo, con una responsabilità solidale anche di chi, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto il possibile per impedirne il compimento o eliminarne/attenuarne le conseguenze dannose.

Regole di **trasparenza** anche attraverso il **RUNTS** e il deposito degli atti di rendicontazione e bilancio legate a specifiche linee guida approvate dal Ministero del Lavoro



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: i rapporti con la PA

La riforma attribuisce rilievo, al **Terzo settore** quale settore centrale dell'economia del Paese che si affianca al primo settore (Stato) e al secondo settore (Mercato).

In quest'ottica – ove le risorse pubbliche scarseggiano e c'è bisogno di una compartecipazione degli enti *non profit* verso i bisogni della collettività ad integrazione di quanto offerto dal primo e secondo settore – il rapporto tra il Terzo settore e quest'ultimi settori deve intendersi secondo una lettura costituzionalmente orientata ai principi di **leale collaborazione** e **sussidiarietà**.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017 o CTS) introduce un **nuovo sistema di regole** circa i **rapporti tra enti pubblici (PP.AA.) e Terzo settore** che stimolano gli enti del Terzo settore nello svolgimento di attività di interesse generale attraverso gli strumenti della **co-programmazione, co-progettazione e accreditamento** (artt. 55 e ss. CTS).



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: i rapporti con la PA

In questo senso il CTS ha previsto diverse forme di collaborazione con la PA che variano a seconda della tipologia di ente partner, delle attività di interesse generale svolte e delle fasi di intervento.

Si parla quindi di:

- ❖ co-programmazione e co-progettazione (art. 55 CTS)
- ❖ Convenzioni con ODV e APS iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS (art. 56 CTS)
- ❖ Convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (art. 57 CTS)



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: i rapporti con la PA

Secondo quanto recentemente affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 131/2020), la disciplina introdotta dagli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore costituisce *«una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.»*, mediante la previsione di un canale di **«amministrazione condivisa»**, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito *«per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria»*.

In tal senso, agli enti che fuoriescono dal perimetro del Terzo settore non possono essere riferite le forme di coinvolgimento previste dall'art. 55 CTS in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, *«esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica»*



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

# Il riordino del cinque per mille



**CITTALIA**  
fondazione **anci**



**iFEL**  
Fondazione ANCI



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: il cinque per mille

Tra i provvedimenti che hanno dato attuazione alla riforma del Terzo settore figura anche il **D.lgs. 111/2017** che ha riordinato la disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'Irpef.

Viene ampliata, rispetto al passato, la platea dei potenziali beneficiari, ricomprendendovi tutti gli ETS iscritti nel RUNTS (ad eccezione delle imprese sociali costituite in forma di società) e in attesa dell'istituzione del Registro Unico continuano a beneficiare del 5 per mille – nella categoria «ente del volontariato» - Onlus, ODV, APS, associazioni o fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori di attività delle Onlus (art. 2, comma 4-*novies*, lett. a) del DL 40/2010).

Il decreto detta alcune disposizioni in materia di accreditamento e riparto del contributo e impone precisi **obblighi di pubblicità e trasparenza** nell'utilizzo delle somme derivanti dal cinque per mille.



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: il cinque per mille

Lo scorso 17 settembre è stato pubblicato in Gazzetta il **DPCM che definisce modalità e termini per accedere al contributo**.

Una significativa novità rispetto al passato riguarderà la possibilità per gli ETS di **indicare già in sede di iscrizione al RUNTS**, per via telematica, la volontà di accedere al cinque per mille, ferma restando la possibilità di accreditarsi successivamente entro la data del 10 aprile.

Il decreto conferma il **carattere permanente degli elenchi** del cinque per mille: non occorrerà, infatti, presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva (adempimenti necessari solo in caso di variazioni significative, come nel caso di modifica del rappresentante legale dell'ente).

Un ulteriore cambiamento inserito nel decreto riguarda **l'importo minimo erogabile che passa da 12 a 100 euro**. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all'ente indicato dal contribuente ma verranno ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente.

Al fine di accelerare il calcolo del contributo, il decreto prende in considerazione solo le scelte contenute nelle **dichiarazioni dei redditi** presentate nei termini ordinari, senza dover attendere i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative.



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: il cinque per mille

Sono state introdotte, inoltre, importanti novità per quanto riguarda gli **obblighi di trasparenza e informazione** imposti ai destinatari del contributo.

In primo luogo, è confermato il divieto di utilizzare le somme percepite per coprire spese sostenute per **campagne pubblicitarie di sensibilizzazione sulla destinazione del cinque per mille**, pena il recupero del contributo erogato. Si tratta, infatti, di attività estranee alle finalità per il cui sostegno il contribuente effettua la scelta del cinque per mille e, come tali, devono essere finanziate con le normali risorse finanziarie dell'ente.

I beneficiari sono peraltro tenuti ad adempiere un duplice obbligo:

1. da un lato, come avveniva in passato, tutti gli enti beneficiari devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme un **apposito rendiconto**, unitamente ad una **relazione illustrativa** che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito secondo **canoni di trasparenza, chiarezza e specificità**.
2. In caso di contributo di importo pari o superiore a 20mila euro: **trasmettere** il rendiconto e la relazione all'Amministrazione competente. L'ente dovrà in ogni caso conservare per dieci anni i documenti redatti e sarà comunque tenuto alla trasmissione, a prescindere dall'importo, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione medesima. Laddove l'ente non dovesse provvedere a tale obbligo, potrà essere irrogata una **sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito** nel caso in cui non adempia all'invio della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta.
3. In aggiunta, è previsto l'obbligo di pubblicare sul proprio **sito web** l'ammontare degli importi percepiti e il relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice. Quest'ultima dovrà pubblicare sul proprio sito web, entro 90 giorni dall'erogazione, gli elenchi dei beneficiari, con l'indicazione del relativo importo e il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

# La figura del volontario



**CITTALIA**  
fondazione **anci**

**iFEL**  
Fondazione ANCI



## Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: il volontariato

Come evidenziato la Riforma del Terzo settore è intervenuta ad istituzionalizzare la figura del volontario, il cui ruolo risulta centrale per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Il CTS nel definire il volontario lo qualifica come il soggetto che presta la propria attività **in modo spontaneo e gratuito e senza alcun fine di lucro**.

Per questa ragione, il volontario non può in nessun caso essere remunerato, neppure dai beneficiari delle attività, e il suo ruolo è incompatibile con quello di lavoratore e con qualsiasi rapporto retribuito nel medesimo ETS per il quale l'opera di volontariato è prestata. A questo, infatti, il CTS riconosce la sola possibilità di avere diritto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dall'ETS e con divieto, in ogni caso, di erogare rimborsi spese forfetari.

Una semplificazione è prevista per le spese di minore entità: entro l'importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili la spesa sostenuta potrà essere documentata con autocertificazione, purché l'ente deliberi preventivamente sulle tipologie di spese per la quale è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17 del CTS).

Tutti i volontari che prestano la propria attività per l'ente, inoltre, dovranno essere assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile (art. 18 del CTS). In linea con quanto già previsto dalla L. 266/1991 per le ODV, per i volontari che prestano la loro attività in maniera continuativa per l'ente è possibile stipulare polizze cumulative e numeriche, anche se manca ad oggi il decreto attuativo che dovrebbe disciplinare i relativi requisiti e controlli (art. 18 del CTS).



# Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: il volontariato

Il Codice del Terzo settore prevede precisi obblighi con riferimento alla figura del volontario.

In particolare:

- ❖ iscrizione in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, comma 1);
- ❖ assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 18). In questo caso si attende un apposito decreto ministeriale che individui i meccanismi assicurativi semplificati con polizze numeriche.

La copertura assicurativa è comunque elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le Pubbliche amministrazioni.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

# La revisione della disciplina giuslavoristica



CITTALIA  
fondazione **anci**



**IFEL**  
Fondazione ANCI



## Le novità in materia di lavoro

La riforma del Terzo settore ha interessato anche la disciplina giuslavoristica e, in particolare, sono state previste peculiari disposizioni idonee a regolamentare la prestazione dei lavoratori nel mondo *non profit* distinguendo tra lavoratori subordinati, autonomi e volontari.

Tali figure trovano la loro regolamentazione sia nel Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 o CTS) con particolare riferimento agli enti del Terzo settore in linea generale, sia nel D.lgs. n. 112/2017 (impresa sociale).

In particolare, con riguardo al trattamento economico, l'art. 8 del CTS prevede che i lavoratori subordinati o autonomi non possono ricevere retribuzioni/compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 51 del Dlgs 81/2015); operando per i compensi eccedenti la presunzione di distribuzione indiretta di utili.

Ulteriore previsione riguarda l'art. 16 del CTS che sancisce il diritto dei lavoratori a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai citati contratti collettivi e, per evitare uno squilibrio nelle politiche salariali, specificando che le differenze retributive tra i lavoratori dipendenti siano contenute in un rapporto di uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

Previsioni che vengono replicate in maniera dal D.lgs. n. 112/2017 per l'impresa sociale.



## Le novità in materia di lavoro

Con riferimento a tali limiti tuttavia il legislatore della Riforma ha previsto uno strumento di flessibilità, prevedendo che in specifiche ipotesi si possa derogare al suddetto limite del 40%: questo è consentito, in particolare, in presenza di **comprovate esigenze** attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze nei settori di interesse generale degli **interventi e prestazioni sanitarie** (art. 5 lett. b) del CTS), della **formazione universitaria e post-universitaria** (lett. g) e della **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (lett. h).

Una deroga che come previsto si applica quando sia svolta un'attività di interesse generale e purché le esigenze siano funzionalmente connesse allo sviluppo dell'oggetto sociale (nota min. n. 2088/2020).



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

# Il riordino delle norme di carattere tributario



**CITTALIA**  
fondazione **anci**



**iFEL**  
Fondazione ANCI



## Le novità a livello fiscale

Per quanto concerne, invece, il riordino delle norme di carattere tributario il Codice del Terzo settore (CTS) :

- ❖ detta criteri uniformi per individuare la «commercialità» o non «commercialità» sotto il profilo fiscale degli ETS in virtù delle attività svolte;
- ❖ prevede regimi forfetari agevolati per la tassazione dei redditi di impresa prodotti dagli ETS non commerciali;
- ❖ introduce incentivi fiscali volti a sostenere gli ETS (i.e. detrazioni/deduzioni per erogazioni liberali, social bonus)
- ❖ L'inquadramento fiscale trova una propria ratio nei **principi comunitari** a tutela delle regole della concorrenza e del mercato.



## Le novità a livello fiscale

La Riforma del Terzo settore ha previsto tempistiche differenziate per l'efficacia delle disposizioni di carattere tributario:

In particolare sono già entrate in vigore il 1° gennaio 2018 le seguenti misure:

- ❖ Social bonus (art. 81);
- ❖ Agevolazioni imposte indirette e tributi locali (art. 82);
- ❖ Disciplina erogazioni liberali (art. 83);
- ❖ L'esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di ODV APS.

Nella fase transitoria (dal 1° gennaio 2018 all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) tali disposizioni sono applicabili solo ad ONLUS, ODV e APS.

Con l'operatività del RUNTS (ovvero dal 23 novembre scorso) le agevolazioni fiscali dovrebbero trovare applicazione anche nei confronti di coloro che decidono di accedere al RUNTS.



## Le novità a livello fiscale

Accanto a tali disposizioni, ve ne sono altre la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

In particolare, al fine di assicurare la compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato, alcune misure introdotte con il D.Lgs. 117/2017 sono sottoposte alla autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 101, comma 10 del medesimo D. Lgs. 117/2017.

Si tratta nello specifico delle seguenti disposizioni:

- **Art 77** in materia di titoli di solidarietà;
- **Art. 79, comma 2 bis** in materia di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli ETS;
- **Art. 80** che prevede un regime forfetario opzionale per la tassazione dei redditi d'impresa degli ETS non commerciali;
- **Art. 86** che prevede un regime forfetario opzionale per la tassazione dei redditi d'impresa delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale



## Le novità a livello fiscale

La riforma del Terzo settore ammette espressamente la possibilità per gli ETS di scegliere se agire, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo schemi erogativi o imprenditoriali.

Gli enti potranno in astratto configurarsi come ETS commerciali o non commerciali, in ragione dei diversi criteri posti dall'art. 79 del CTS.

Nello specifico:

- ❖ gli enti organizzati in base a modelli essenzialmente «erogativi» oppure con entrate da attività istituzionali che non superano i costi complessivi, potrebbero inquadrarsi tra gli ETS non commerciali, accedendo così alla decommercializzazione delle attività di interesse generale e potendo tassare eventuali ricavi, derivanti da attività di tipo commerciale in base a coefficienti di redditività opzionali.
- ❖ Gli enti che si qualifichino come ETS commerciali, potranno eventualmente collocarsi tra le imprese sociali, con conseguente detassazione degli utili destinati all'incremento del patrimonio o reinvestiti nelle finalità istituzionali di interesse generale (art. 18 del d.lgs. n. 112/2017).



## Le novità a livello fiscale

Per la prima volta, il legislatore dà rilievo alle modalità di svolgimento dell'attività da parte dell'ente, a prescindere dalla qualifica (commerciale o meno) dello stesso, introducendo regimi fiscali tarati sul modello organizzativo adottato.

Rispetto alla corrente classificazione del TUIR – che riconduce determinate attività solidaristiche, tra quelle commerciali sulla base di una valutazione di tipo qualitativo, legata alla presenza di un modello organizzativo di tipo imprenditoriale – le disposizioni del CTS prevedono, invece, un approccio di tipo quantitativo, basato su un raffronto puntuale tra i costi effettivi delle attività di interesse generale e le entrate di natura corrispettiva imputabili alle attività medesime. Tra queste ultime, rientrano espressamente anche i **contributi pubblici** spettanti in base a convenzioni, accreditamenti o contratti con la pubblica amministrazione di natura corrispettiva, i quali dovranno essere tenuti in considerazione ai fini del test di commercialità dell'attività svolta



## Le novità a livello fiscale

La qualifica dell'ente come commerciale o non commerciale risulta, quindi, strettamente connessa all'inquadramento prioritario dell'attività svolta.

L'art. 79 al comma 2 stabilisce un criterio generale per cui le attività di interesse generale (elencate dall'art. 5 del CTS) si considerano non commerciali se:

- ❖ svolte a titolo gratuito;
- ❖ svolte dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Onde evitare un'eccessiva rigidità nell'applicazione di tale disposizione, il limite dei costi effettivi soffre una parziale deroga al comma 2-bis dell'art. 79, con il quale è stato introdotto un margine di tolleranza nello scostamento tra costi e corrispettivi.

Nello specifico, l'attività istituzionale continua a considerarsi non commerciale laddove i ricavi superino i costi nella misura massima del 5%, purché lo sfioramento non si protragga per più di due periodi d'imposta consecutivi.



## Le novità a livello fiscale

La necessità di operare un raffronto tra costi e corrispettivi trova alcune **deroghe**.

Ad esempio, per le **attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale** non è previsto un puntuale raffronto tra i costi e i ricavi e questo in ragione dell'importanza che riveste questo particolare tipo di attività per la collettività (**art. 79, comma 3 del CTS**).

Le disposizioni dell'art. 79 del CTS assumono la loro rilevanza centrale ai fini dell'individuazione del regime impositivo, in quanto dalla qualificazione dell'ETS come **fiscalmente non commerciale** deriva la possibilità di optare, in relazione ai redditi derivanti dalle attività commerciali esercitate in via non prevalente, per il regime di tassazione previsto dal successivo art. 80.

L'**autofinanziamento** degli ETS non commerciali, in particolare, viene incoraggiato con la possibilità di optare per un **regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa**, derivante da attività di interesse generale svolte secondo canoni commerciali o da attività secondarie.

Il reddito è determinato attraverso l'applicazione ai ricavi di **coefficienti di redditività** (cui vanno distintamente sommati plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e proventi immobiliari)

Per le ODV e le APS, invece, viene garantita la possibilità di beneficiare di un regime forfettario previsto dall'art. 86 del CTS che prevede, al fine di determinare l'imponibile, l'applicazione all'ammontare dei ricavi di coefficienti di redditività pari, rispettivamente, all'**1%** e al **3%**.

Tale regime forfettario è applicabile con ricavi **fino a 130.000 euro annui**, o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.



L'iniziativa è finanziata nell'ambito del PON INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020